

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTISTI SOCIALI
C.F. 97564190581 VIA PIENZA 249 ROMA CAP 00139 ROMA (RM)

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
Adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2019, alle ore 14:30, presso l'Università Roma Tre, Facoltà di Economia e Commercio "Federico Caffè", Aula 8, in Via Silvio D'Amico 77, Comune di Roma, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche*, nonché per l'approvazione del rendiconto economico dell'anno 2018.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Segretario generale dott. Marco Bellavitis.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza, in proprio o per delega, dei signori associati distintamente annotati, costituiti in 29 (ventinove) soci in presenza e 55 (cinquantacinque) soci deleganti, come da allegato elenco facente parte integrante del presente verbale; il Presidente fa altresì constatare che le deleghe pervenute rispettano il massimo di 5 (cinque) per ciascun socio avente diritto di voto, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto; dichiara pertanto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra quindi gli argomenti all'ordine del giorno. In specifico illustra le attività associative e dettagliatamente l'andamento economico, come riepilogato nel Rendiconto economico al 31 dicembre 2018; pone quindi alla votazione dell'Assemblea il rendiconto economico 2018. L'assemblea dei soci approva il rendiconto 2018 all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa quindi a illustrare le modifiche proposte allo Statuto, di cui dà integrale lettura, e apre la discussione assembleare. Dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge n. 84 (ottantaquattro) soci; contrari n. 0 (zero); astenuti n. 0 (zero). Il Presidente fa osservare che il totale dei votanti, pari a 84 soci presenti o deleganti, costituisce i tre quarti della compagine associativa avente diritto di voto, pari alla data dell'assemblea a 112 soci regolarmente iscritti.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Marco Bellavitis

Il Presidente

[Firma illeggibile]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I:

DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino

Registrato in data *18.05.2019* Serie *3* al n. *9085*

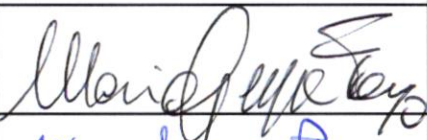
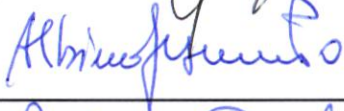
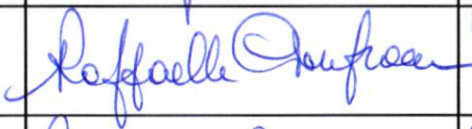
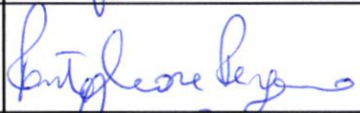
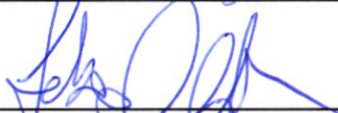
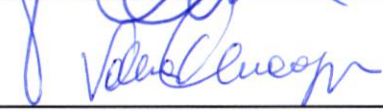
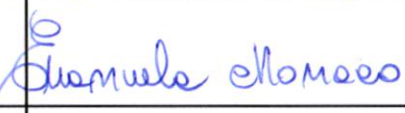
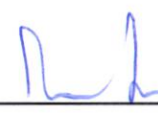
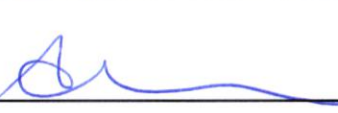
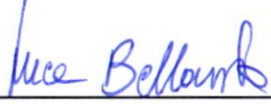
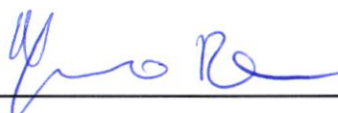
Versato €..... (Euro.....)

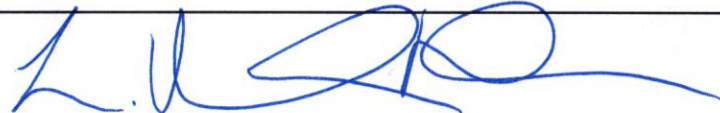
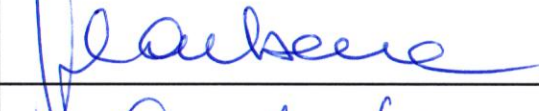
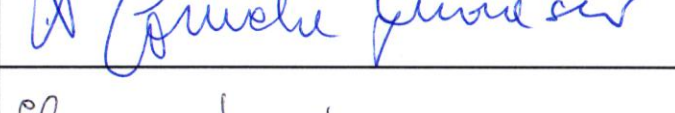
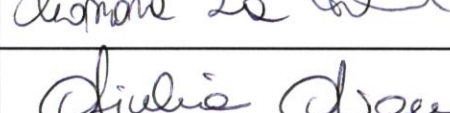
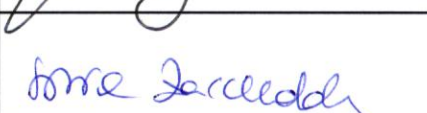
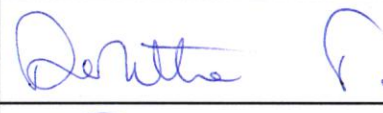
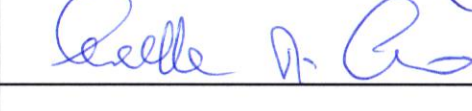
ATTO

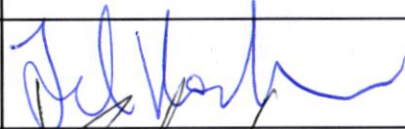
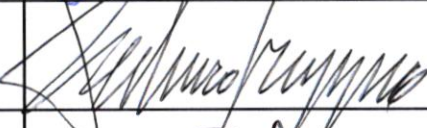
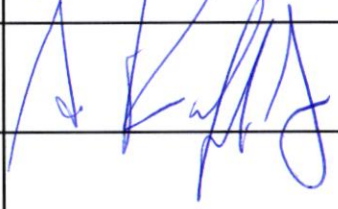
ESERCIZIO

IL DIRETTORE

[Firma illeggibile]

Cognome	Nome	Firma	Deleghe
FAUZO	MARIA GIUSEPPA		Thierry Mucci Forra, Raffaella Sedici
GESHUNDO	ALBINO		Luciano Antonucci, Paola Vignoli, Maria Tringoli
CIANFROCCA	RATTAELLA		Ilaria Maria Nizzo, Marina Morani
PERCINO	PANTALEONE		Margherita Verde, Antonella Balzano
QUITADAMO	FABIO		Giulio Folcarelli, Luca Gollina
MINICOTTA	VALERIA		Valeria Valeri, Giulia Cristofari
MONACO	EMANUELA		Paola Ferris, Matteo Gaetano Corofoli
NASON	Pir		Alessandro Ferramisco, Karin Grazia Barbansse
MOCELLA	NAMA		Giuseppe Nigro, Silvia Proti
BELLAVISTA	LUCA		Roberto Paolini
REPORINI	MASSIMILIANO		Antonello Foraci

LUKI VITTONIO	BERLIERI	Delega Andrea Argilli, Caterina Belini	
TRIANA	CRISTOFARO	Delega Antonino Ruggiero	
SALVATORE	CARBONE	Paola Fubini, Paola Vadele'	
CARTELA	GUARASCIO	Samantha Monaldi	
ELEONORA	LA TORRE	Delega: Lorenza Corrao	
GIULIA	GIANNINI	Delega Enrica Pistorino, Sra Steven	
TOMMASO	BERTINOTTI	Delega Salvatore Russo	
SILVIA	ZACCHEDINI	Delega Pierluigi Bernabei	
DONATELLA	POMPEI	Delega Rossella Annunziata Gargiulo,	
MARILENA	DI MAURO	Cristina Morini	
GIORGIO	RUSO	Delega Gabriele Gesso	

OLIVA	FRANCESCA		FRATEO BULTRONI, Cinthia Donsa
AMIRIAN	KARIM JAMIL		Rosanna Consolo, Mervela Virtuoso, Marta Michelini
MAGGIORA	FEDERICA		Valentina Schiralli, Elisa Gravante, Luca Rossi
DE LUCA	CITRARI		Donato Massimo Robustella, Gabriella Tourissano
MAZZUCATO	ANNALEDA		ROSANNA CONSULO, Federica Ferro
BEVANZIS	MARCO		José Manuel García López, Francesca Bronsarte, Grazia Castiello, André Karl Jones Ebovoney Mbime
FINZI AGRÒ	ANTONIO		Deleza Giuseppina Coravello, Denila Gietfrede, Giovanni Dominico, Paolo Cecchini,

46
48
49
50
51
52
53
54

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTISTI SOCIALI
Associazione ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTISTI SOCIALI ETS" in sigla "A.P.I.S. ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata.

È possibile istituire sedi locali nelle regioni in cui l'Associazione ha un numero minimo di 8 (otto) soci, guidate da un Referente regionale eletto tra i soci della regione. Nelle regioni in cui non si raggiunge il minimo dei soci indicato è facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Delegato territoriale.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)



L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, nel settore dell'organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore; nel settore delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore; nonché nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- migliorare le pratiche di progettazione sociale, promuovendo la figura e il profilo professionale del Progettista Sociale, e contribuendo a definirne le caratteristiche, le competenze e gli ambiti di attività nel settore pubblico e privato;
- elaborare e proporre un protocollo e una metodologia di progettazione sociale valida a livello nazionale ed europeo che evidenzia criteri di efficacia ed efficienza, un utilizzo trasparente e responsabile delle risorse finanziarie ed immobiliari, la valorizzazione delle persone interne al progetto e dei contesti su cui il progetto impatta, sul modello di quanto già fatto e operato in tal senso nell'ambito profit per la figura del project manager dall'associazione internazionale Project Management Institute;
- promuovere il confronto e lo scambio culturale sul tema della progettazione sociale tra settore profit e settore non profit, e professionisti dell'uno e dell'altro ambito, anche in forma di dialogo e collaborazione tra rispettive associazioni di rappresentanza;
- promuovere un continuo confronto metodologico tra Progettisti Sociali e altre figure professionali tipiche del Terzo settore, quali sociologi, psicologi, educatori, operatori socio sanitari, medici, assistenti sociali ecc., anche in forma di dialogo e collaborazioni tra rispettive associazioni di rappresentanza;

- stimolare un dibattito sulla progettazione sociale, coinvolgendo i portatori di interessi pubblici e privati e i decisori degli enti finanziatori di iniziative e progettualità sociali in un processo migliorativo della pianificazione e programmazione finanziaria, mirata ad obiettivi chiaramente verificabili;
- favorire il raggiungimento di migliori condizioni lavorative ed economiche per il profilo del Progettista Sociale e incrementare le opportunità professionali;
- accrescere e migliorare complessivamente, sia nei piccoli che nei grandi Enti, la cultura della progettazione sociale, intesa come strumento di cambiamento sociale e governo dei processi piuttosto che come mera pratica di raccolta fondi.

L'Associazione si propone di perseguire gli obiettivi individuati attraverso le seguenti attività:

- 
- realizzare programmi di formazione ed aggiornamento sulla progettazione sociale e su temi a questa riconducibili;
 - predisporre appositi percorsi di certificazione della figura professionale da perseguire attraverso titoli, momenti formativi ed esami, definire criteri e modalità di verifica del continuo aggiornamento professionale dei professionisti certificati;
 - attivare iniziative e progetti di alta rilevanza sociale, in ambito nazionale e internazionale, cui partecipino Progettisti Sociali appartenenti all'Associazione ed altre figure professionali funzionali ai diversi progetti (psicologi, sociologi, educatori, animatori di comunità, medici, assistenti sociali, esperti di dialogo multiculturale, esperti di gestione del rischio di progetto, agronomi ecc.);
 - sviluppare collaborazioni in ambito di formazione universitaria e post universitaria finalizzate alla costruzione di processi di formazione iniziale di Progettisti Sociali di certificazione ed aggiornamento professionale;
 - favorire programmi e progetti di intervento in ambito sociale anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati a livello nazionale, locale o comunitario, condivisi da più Progettisti Sociali, agevolando in tal modo lo scambio professionale, l'innovazione e il miglior utilizzo di risorse finanziarie di fonte pubblica e privata;
 - promuovere dibattiti, convegni, attività culturali ed attività formative sui temi della Progettazione Sociale sia in forma autonoma che in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche, scuole, università e altre entità sociali;
 - promuovere la realizzazione e pubblicazione di lavori di ricerca, opuscoli, riviste, libri ed ogni pubblicazione connessa all'attività dell'Associazione e alla ricerca e innovazione metodologica;
 - promuovere occasioni di scambio di conoscenze e pratiche professionali tra modo profit e non profit, con particolare riferimento alla metodologia del Project Management;
 - offrire consulenza e supporto manageriale sotto forma di volontariato oltre che professionale, a organizzazioni del non profit sul tema della Progettazione Sociale;
 - stipulare accordi, convenzioni e ogni altro genere di intesa con Enti pubblici e privati al fine di incrementare le opportunità professionali per i Progettisti Sociali;
 - elaborare meccanismi, processi e sistemi di accreditamento del profilo di Progettista Sociale;
 - costruire banche dati informative e pubblici albi dei Progettisti Sociali, al fine di favorirne la mobilità e la collocazione professionale;
 - patrocinare eventi, manifestazioni ed iniziative di riconosciuto valore professionale, organizzate senza finalità di lucro e a titolo gratuito da enti ed istituzioni pubbliche e private.

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile all'oggetto sociale sopra individuato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti, identificati dal Consiglio direttivo nei limiti stabiliti dalle norme di legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Categorie di soci)**

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci in formazione.

Sono ammessi come soci ordinari coloro che esercitano professionalmente e in modo documentato l'attività di Progettista Sociale, ai sensi dei regolamenti e dei meccanismi di accreditamento che l'Associazione si riserva di approvare. I soci ordinari fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, pur non esercitando ordinariamente un'attività di progettazione sociale effettivamente documentabile, perché appartenenti ad altri contesti professionali e distretti produttivi, offrono un contributo significativo all'Associazione nel processo di acquisizione di competenze, scambio culturale, formazione dei soci o sostegno finanziario alle attività istituzionali. La qualifica di socio sostenitore dà diritto a tutti i vantaggi dei soci ordinari, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale nei limiti indicati dall'articolo 21 del presente statuto.

Sono ammessi come soci in formazione coloro che stanno intraprendendo o intendono intraprendere la professione di progettista sociale e che alla data di iscrizione e/o di rinnovo non sono ancora in condizione di documentare un'effettiva attività professionale nell'ambito della progettazione sociale, o lo svolgimento di una formazione specifica sulla progettazione sociale. La qualifica di socio in formazione dà diritto a tutti i vantaggi dei soci ordinari, eccetto l'elettorato passivo.

Il socio in formazione ottiene la qualifica di socio ordinario automaticamente in caso di frequenza dell'attività di formazione proposta dall'associazione per un numero di ore non inferiore a 40, ovvero in caso di documentata frequenza di formazione specialistica sulla progettazione sociale promossa da altri enti per un numero di ore non inferiore a 40, previo esame da parte del Consiglio direttivo sulla formazione svolta, ovvero in caso di avvio di attività ordinaria come progettista sociale, documentabile attraverso gli output caratteristici della professione (documenti progettuali originali, draft di progetto, report valutativi di progetto ecc.), previo esame del Consiglio direttivo su tale documentazione.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, anche in formato elettronico, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la documentazione utile a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la sottoscrizione del Codice di Condotta Etico del Progettista Sociale approvato dall'Associazione.

In caso di richiesta di ammissione come socio da parte di un ente la domanda scritta, anche in formato elettronico, dovrà contenere:

- l'indicazione della ragione sociale o denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale, l'anagrafica completa del legale rappresentante, il codice fiscale e/o partita IVA nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo di posta elettronica certificata, ove in possesso dell'Aderente;
- l'elenco degli eventuali propri associati o collaboratori completo di anagrafica e recapiti che svolgono all'interno dell'Ente attività di progettazione sociale;
- la dichiarazione del Legale rappresentante di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la sottoscrizione del Legale rappresentante del Codice di Condotta Etico del Progettista Sociale approvato dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 **(Quote associative)**

La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di deliberare quote associative in misura uguale o diversa per le diverse categorie di socio.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l'anno solare di iscrizione.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**



La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualifica di socio si perde anche per mancato versamento della quota sociale e per l'assenza a tre assemblee consecutive formalmente convocate senza che si sia provveduto a dare delega di rappresentanza ad altro socio.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale

- il Comitato scientifico;
- l'Organo di controllo.

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 "Codice Terzo settore").

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali il numero di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 dell'art. 17 "Codice Terzo settore".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e tredici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, ed è rieleggibile sino a un numero massimo di mandati pari a 3 (tre) salvo deroga esplicita approvata dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può cooptare fino ad un massimo di tre consiglieri per affidare ad essi, sulla base dell'esperienza e della professionalità acquisita, specifici incarichi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Segretario Generale)**

Il ruolo di gestione ordinaria dell'Associazione può essere esercitato, qualora nominato, da un Segretario Generale, che ha il compito di attuare gli indirizzi associativi.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, per una durata pari al mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il Segretario Generale può essere scelto tra i soci dell'Associazione o tra soggetti terzi. Può essere lavoratore dipendente dell'Associazione o prestatore di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Segretario Generale, seguendo gli indirizzi del Presidente e del Consiglio Direttivo, assolve in particolare ai seguenti compiti:

- coordina l'attività associativa e la comunicazione interna ed esterna dell'Associazione;
- cura e mantiene i libri associativi di cui all'art. 20;
- segue gli iter di richiesta di ammissione a socio e predispone gli atti in vista della delibera del Consiglio Direttivo;
- propone in schema delibere e altri atti di gestione al Consiglio Direttivo;
- coordina specifiche attività e/o progetti associativi.

ART. 13 **(Comitato scientifico)**

Il Comitato scientifico, qualora nominato dal Consiglio direttivo, vigila sulle attività associative di ricerca e innovazione metodologica nell'ambito della progettazione sociale. Stila pareri scientifici nell'ambito di approcci nuovi e armonizzati in materia di metodologie di progettazione sociale. Supervisiona in modo particolare i criteri e i modelli di accreditamento della figura di progettista sociale di volta in volta adottati dall'Associazione. Può essere delegato alla elaborazione di detti criteri e modelli. Può, inoltre, essere interrogato su specifiche questioni dal Consiglio direttivo ogni volta che se ne presenti l'esigenza.

I pareri del Comitato scientifico sono redatti su appositi verbali, trasmessi all'attenzione del Consiglio direttivo.

ART. 14 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 "Codice Terzo settore").

ART. 19 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Nei casi previsti dall'art.14, comma 2, "Codice Terzo settore" l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Nei casi previsti dall'art.14, comma 1, "Codice Terzo settore" l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



ART. 20 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se presente;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi eventualmente previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 21 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal "Codice Terzo settore" e, in quanto compatibile, dal Codice civile.